

SOCIETÀ CD. DI MERO GODIMENTO – NULLITÀ DELLA SOCIETÀ – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE – ESCLUSIONE - PRECISAZIONI

Il mero godimento di beni di proprietà sociale non può nel vigente sistema di diritto societario trovare spazio all'interno dello schema di alcun tipo sociale, non riconoscendosi in tale fenomeno quegli elementi essenziali richiesti dall'art. 2247 c.c. quali elementi costitutivi della società. Non sembra che tale conclusione possa essere sovvertita dalla considerazione che il legislatore, in ripetuti interventi (a partire dall'art. 29, L. 27.12.1997, n. 449), abbia previsto agevolazioni fiscali in favore delle società di mero godimento di beni che si fossero trasformate in società semplici, con finalità di emersione di imponibile fiscale e di contrasto dell'uso elusivo dello schermo societario. Ciò per il carattere eccezionale delle norme in questione e per la loro conseguente inidoneità a scardinare il sistema delineato dagli artt. 2247 e 2248 c.c. Si ravvisa pertanto, nell'ipotesi di società avente quale oggetto sociale il mero godimento di beni, la nullità della società per illiceità dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ravvisandosi un contrasto con una norma, seppure ricavata in via sistematica, di carattere imperativo concernente la stessa struttura della società.

Ma non può essere la nullità del contratto sociale e della società stessa ad impedire l'iscrizione di essa nel registro delle imprese, esulando dai compiti e poteri di controllo del conservatore di detto registro quello di rilevare profili di invalidità degli atti di cui si chiede l'iscrizione. Deve invece ritenersi che l'iscrizione, in presenza di una società costituita per il mero godimento di beni, vada negata in forza del controllo qualificatorio rimesso al conservatore dall'art. 11, 6° comma, lett. d), D.P.R. 7.12.1995, n. 581, in base al quale "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta ... la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge". Tale controllo qualificatorio pur non consentendo un sindacato di validità dell'atto, esige una verifica di conformità dell'atto costitutivo della società allo schema essenziale dell'art. 2247 c.c. al fine di accertarne la sussumibilità al modello legale per il quale è prevista l'iscrizione. Il particolare atteggiarsi dell'oggetto sociale, nel caso di specie, rivela pertanto la non sussumibilità della società allo schema di cui all'art. 2247 c.c., trattandosi di una fattispecie che il legislatore relega all'ambito dei rapporti di comunione. Dove la società sia stata comune iscritta, deve concludersi nel senso che non sussistevano le condizioni di legge necessarie per l'iscrizione della società nel registro delle imprese, dovendosi pertanto procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c..

**Tribunale di Varese
Il Giudice del registro delle imprese**

Nel procedimento n. 1442/2009 r.v.;

letta l'istanza depositata il 1°10.2009, con la quale il Conservatore del Registro delle imprese ha chiesto, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione dell'iscrizione della società semplice A & C, ritenendo ostativo alla permanenza di tale iscrizione l'oggetto sociale della predetta società che di seguito si trascrive: "la società ha per oggetto, per puro godimento, l'acquisto, l'amministrazione e l'uso di immobili, nonché l'acquisto e l'amministrazione di titoli obbligazionari, azionari e di quote sociali";

rilevato che il Conservatore ritiene il profilo concernente l'acquisto e amministrazione di obbligazioni e partecipazioni sociali integrante un'attività commerciale, tale da imporre l'adozione del diverso tipo di società regolato nei capi II e seguenti del titolo V del libro V del codice civile, come previsto dall'art. 2249 c.c., mentre esclude la legittimità dell'utilizzo dell'istituto societario ai sensi dell'art. 2248 c.c. trattandosi di una società di mero godimento;

o s s e r v a

Preliminarmente, occorre considerare che l'iscrizione della società semplice di cui si discute integra una forma di pubblicità – notizia che si differenzia nettamente dalla pubblicità dichiarativa, con gli

effetti di cui all'art. 2193 c.c., cui è invece soggetta, in particolare, la costituzione della società di persone esercente attività commerciale, ex artt. 2195 e 2296 c.c.. Infatti, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, n. 9 e 18, 4° comma, D.P.R. 7.12.1995, n. 581, le società semplici sono soggette ad iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese, iscrizione che, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, L. 29.12.1993, n. 580, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ma non gli effetti di cui al citato art. 2193 c.c..

Cionondimeno, l'unicità del registro delle imprese, comprensivo anche delle sezioni speciali come espressamente previsto dall'art. 7, 1° comma, D.P.R. 581/95 cit., impone l'applicazione anche alle iscrizioni nelle sezioni speciali del registro delle imprese di tutte le norme riguardanti, in particolare, i presupposti dell'iscrizione e il potere di controllo del Conservatore e del Giudice del registro delle imprese.

La società interessata va ricondotta agevolmente, sulla base dell'oggetto sociale quale delineato nell'atto costitutivo (sia con riguardo al godimento di beni che con riguardo all'equivalente formula adottata con riferimento all'acquisto e amministrazione di partecipazioni sociali e obbligazioni), all'ambito delle società c.d. di godimento, per le quali, sulla base del disposto dell'art. 2248 c.c. (Comunione a scopo di godimento), secondo il quale "la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III".

Da tale norma si ricava che, qualora le parti intendano non già esercitare in comune un'attività economica svolta a fine di lucro avvalendosi di uno o più beni quali strumenti allo scopo, bensì determinare una semplice e statica condizione di contitolarità di rapporti giuridici inerenti ad uno o più beni, viene meno l'impresa e, dunque, non vi può essere società, dovendosi piuttosto ricorrere alla norme regolatrici del diverso fenomeno della comunione (Cass., Sez. 1, *Sentenza n. 6361 del 01/04/2004*).

Il mero godimento di beni di proprietà sociale, dunque, non può nel vigente sistema di diritto societario trovare spazio all'interno dello schema di alcun tipo sociale, non riconoscendosi in tale fenomeno quegli elementi essenziali richiesti dall'art. 2247 c.c. quali elementi costitutivi della società.

Non sembra che tale conclusione possa essere sovvertita dalla considerazione che il legislatore, in ripetuti interventi (a partire dall'art. 29, L. 27.12.1997, n. 449), abbia previsto agevolazioni fiscali in favore delle società di mero godimento di beni che si fossero trasformate in società semplici, con finalità di emersione di imponibile fiscale e di contrasto dell'uso elusivo dello schermo societario.

Ciò per il carattere eccezionale delle norme in questione (peraltro inapplicabili al caso di specie, nel quale vi è la costituzione di una società nuova e non la trasformazione di una società preesistente) e per la loro conseguente inidoneità a scardinare il sistema delineato dagli artt. 2247 e 2248 c.c. (in tal senso Tribunale Mantova, Giudice del registro delle imprese, 3.3.2008).

Si ravvisa pertanto, nell'ipotesi di società avente quale oggetto sociale il mero godimento di beni, la nullità della società per illiceità dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ravvisandosi un contrasto con una norma, seppure ricavata in via sistematica, di carattere imperativo concernente la stessa struttura della società.

Ma non può essere la nullità del contratto sociale e della società stessa ad impedire l'iscrizione di essa nel registro delle imprese, esulando dai compiti e poteri di controllo del conservatore di detto registro quello di rilevare profili di invalidità degli atti di cui si chiede l'iscrizione.

Deve invece ritenersi che l'iscrizione, in presenza di una società costituita per il mero godimento di beni, vada negata in forza del controllo qualificatorio rimesso al conservatore dall'art. 11, 6° comma, lett. c), D.P.R. 7.12.1995, n. 581, in base al quale "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta ... la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge". Tale controllo qualificatorio, pur non consentendo un sindacato di validità dell'atto, esige una verifica di conformità dell'atto costitutivo della società allo schema essenziale dell'art. 2247 c.c. al fine di accertarne la sussumibilità al modello legale per il quale è prevista l'iscrizione. Il particolare atteggiarsi dell'oggetto sociale, nel caso di specie, rivela pertanto la non

sussumibilità della società allo schema di cui all'art. 2247 c.c., trattandosi di una fattispecie che il legislatore relega all'ambito dei rapporti di comunione.

Deve dunque concludersi nel senso che non sussistevano le condizioni di legge necessarie per l'iscrizione della società nel registro delle imprese, dovendosi pertanto procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c..

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e ordina al Conservatore del registro delle imprese la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della società semplice A & C.

Si comunichi

Varese, 31.3.2010

Il Giudice del registro delle imprese
Dott. Nicola Cosentino

III CASO.it